

DINO CAUDULLO

CN = DINO CAUDULLO
C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la dott.ssa **BACCI GIULIA** nata a Firenze il 03.12.1982 e residente in Firenze, via di Ripoli n.98 C.F. BCCGLI82T43D612R, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.101 presso lo studio dell'Avv. Roberto Denicolai e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)
- la Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del DM Istruzione 9.11.2021, n. 326 in persona del legale rapp.te p.t.
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in persona del Direttore generale p.t (C.F. 97254200153)
- la Commissione esaminatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria per la classe di concorso A054 – Storia dell'Arte per la regione Toscana di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499/2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649 del 3 giugno 2020, n.749 del 1.07.2020 e n.23 del 5.01.2022, in persona del Presidente p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, ivi compresa l'ammissione con riserva alla prova orale

1) dell'esito della prova scritta del ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso

A054 – Storia dell’Arte per la regione Toscana di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 e del conseguente giudizio di non ammissione alla prova orale;

2) dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A054 – Storia dell’Arte per la regione Toscana di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;

3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;

4) dell’archivio nazionale dei quesiti di cui all’art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso A054 – Storia dell’Arte, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso A054 – Storia dell’Arte per la regione Toscana, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l’annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell’ammissione alla prova orale.

6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso A054 – Storia dell’Arte.

7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la conseguenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

PREMESSE

La ricorrente ha partecipato per la regione Toscana al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A054 di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020.

In origine il bando di concorso prevedeva l'articolazione della procedura in due prove scritte ed una prova orale; in attuazione tuttavia di quanto previsto dall'articolo 59, comma 11, del Dl 73/2021, con decreto dipartimentale n.23 del 5.01.2022 è stato modificato in parte qua il bando, con l'introduzione, in luogo delle due prove scritte previste, di un'unica prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto.

La prova scritta computer based prevedeva una valutazione massima di 100 punti, per 50 quesiti a risposta multipla, e si riteneva superata con il conseguimento del punteggio minimo di 70 punti.

In esito alla predetta prova scritta, la ricorrente ha riportato il punteggio complessivo di 66/100, con la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

Il conseguimento di un punteggio inferiore al minimo previsto dal bando e la conseguente mancata ammissione alla prova orale, sono tuttavia conseguenza dell'illegittimo svolgimento della prova scritta di cui trattasi, nonché della altrettanto illegittima predisposizione della batteria dei quesiti sottoposti e del relativo archivio nazionale, laddove presentavano domande su temi non previsti dai Quadri di riferimento o comunque dal programma di cui all'Allegato A al bando di concorso, domande errate, ovvero che si prestavano a più risposte corrette rispetto alle quattro riportate nel quesito, ovvero in quanto nessuna delle possibili risposte riportate nel quesito era da ritenersi corretta.

Alla ricorrente pertanto, per la prova sono state contrassegnate come errate le risposte rese ad alcune domande della sua batteria di quesiti, che tuttavia devono ritenersi illegittime come infra si vedrà, chiedendosi quindi l'attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta (punti 2.00) ovvero, in subordine, chiedendosene l'annullamento e l'invalidazione con il conseguenziale proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.

Il giudizio di mancata ammissione della ricorrente alla prova orale e gli ulteriori atti impugnati, sono pertanto illegittimi e se ne chiede l'annullamento previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

Ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 59/2017, con il decreto ministeriale n.201 del 20.04.2020 sono state disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

Con il decreto dipartimentale n.499 del 21.04.2020 è stata quindi bandita la procedura concorsuale con la previsione di due prove scritte strutturate in quesiti a risposta aperta ed una prova orale.

Con il decreto legge n.73 del 25.05.2021, è stata tuttavia introdotta una modifica alla originaria struttura del concorso, con la sostituzione delle prove scritte previste con un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla.

La citata disposizione legislativa ha quindi autorizzato il Ministero ad apportare ai bandi di concorso già pubblicati tutte le occorrenti modifiche, fermi restando i programmi concorsuali, nonché a disciplinare - tra l'altro - le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta ed istituire una Commissione nazionale incaricata anche di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove.

Quindi, il decreto ministeriale n.326 del 9.11.2021 (art.4) ha previsto una prova scritta computer-based, della durata di 100 minuti, vertente sui programmi allegati al decreto medesimo, composta da cinquanta quesiti e, specificamente

- quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

A sua volta, il decreto dipartimentale n.23/2022 ha modificato nei predetti termini il bando di concorso precisando che ciascun quesito dovesse consistere in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una esatta.

Il decreto 23/2022 ha poi specificato che i quesiti della prova scritta dovevano essere predisposti a livello nazionale dal Ministero tramite la Commissione nazionale di cui all'art.7 del DM 326/2021, alla quale è stato anche affidato

il compito di redigere i Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Compito della Commissione era anche di stabilire la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

*** **

Come dianzi evidenziato, in occasione dello svolgimento della prova scritta sono state riscontrate diverse irregolarità, talune di carattere generale ed altre, in particolare, riguardanti l'archivio nazionale dei quesiti, il quale prevedeva talune domande su temi non previsti dai Quadri di riferimento e dal programma per la classe A054, altre tecnicamente errate o che si prestavano a più di una risposta corretta tra quelle proposte, o che non prevedevano alcuna risposta corretta tra quelle proposte.

Ciò premesso, si precisa che **alla data di notifica del ricorso la procedura concorsuale non si è ancora conclusa, essendo ancora in fase di calendarizzazione le prove orali, pertanto non esiste alcuna graduatoria di merito, con la conseguenza che non sono configurabili posizioni di controinteressato né in senso sostanziale né processuale rispetto al presente ricorso (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 20/08/2018, n.4961, Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2467; Cons. St., sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3774; Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2012 n. 4642, T.A.R., Napoli, sez. V, 02/02/2021, n. 707).**

VIZI GENERALI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

SULLA PRESENZA DI QUESITI CHE ESULANO DAL QUADRO DI RIFERIMENTO E DAL PROGRAMMA D'ESAME

Violazione ed erronea applicazione del DM n.201 del 20.04.2020. Violazione ed errata applicazione del Decreto dipart.le n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dai Decreti n.649/2020, n.749/2020 e n.23/2022. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 4 e 8 del DM n.326 del 9.11.2021. Violazione del Quadro di riferimento. Violazione dell'Allegato A al DM n.326/2021. Violazione ed erronea

applicazione del Decreto dipart.le n.23 de 15.01.2022. Eccesso di potere per straripamento. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

L'art.3 commi 1 e 3 del decreto dipart.le 23/2022, che replicano in buona sostanza i commi 3 e 5 dell'art. 4 del Dm 326/2021, dispone che la prova scritta, consiste nella somministrazione di 50 quesiti, vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al DM 326/2021.

Ciò posto, il Quadro di riferimento per la classe A054 come approvato dalla Commissione nazionale, non fa altro che replicare parte del bando, evidenziando che i 45 quesiti si riferiscono al possesso delle conoscenze e delle competenze relative al programma d'esame, specificando che *“i quesiti sono distribuiti tenendo conto della ripartizione cronologica in cui è solitamente articolata e proposta la materia presso la maggior parte delle scuole secondarie di secondo grado affinché coprano tutto l'arco temporale che viene affrontato nello sviluppo del curriculum, ovvero dall'antichità all'età contemporanea. Inoltre i quesiti vertono su una pluralità di ambiti geografici e territoriali e non riguardano pertanto soltanto opere e artisti legati alla penisola italiana, ma interessano anche l'intero sviluppo dell'arte occidentale, secondo le previsioni contenute nelle Indicazioni nazionali e nelle Linee guida, in coerenza con il programma concorsuale.*

I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti:

a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni;

b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte;

c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte.

Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2.

I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica.

Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1"™.

A sua volta, l'Allegato A recante il programma d'esame per la classe di concorso A054, prevede quanto segue

“Il candidato dovrà:

- Risultare aggiornato sul pensiero critico e sulle moderne metodologie degli studi storico artistici; dovrà, inoltre, conoscere la storiografia relativa alle arti figurative con particolare riferimento ai documenti, alle fonti letterarie documentarie e ai trattati.*
- Risultare aggiornato sulle tecniche riguardanti le arti applicate e lo scavo archeologico nonché sulla lettura delle stratificazioni storiche di una città.*
- Saper contestualizzare le opere d'arte rispetto alla dimensione storico-culturale e socio- economica di riferimento, anche in una chiave di lettura interdisciplinare che coinvolga la musica, la letteratura, la filosofia e le arti performative.*
- Conoscere la teoria del colore, le principali tecniche artistiche, le principali teorie e tecniche della composizione, della percezione e della comunicazione visiva.*
- Essere capace di confrontare le opere d'arte, anche di diversa tecnica, in termini stilistici e iconografici;*

- *Conoscere le principali questioni progettuali e tecnico-costruttive dei monumenti studiati*

- *Dimostrare di conoscere la collocazione delle più importanti opere d'arte nelle raccolte internazionali, con relative nozioni di museografia, restauro e catalogazione, e una puntuale conoscenza dei musei, gallerie e complessi architettonici monumentali italiani, con particolare riferimento a quelli delle regioni di appartenenza del candidato stesso.*

- *Saper condurre la lettura delle opere d'arte, anche in relazione all'ambiente territoriale per il quale sono state realizzate (sulla base di riproduzioni, grafici, prototipi, ecc.) in rapporto alle caratteristiche degli istituti di istruzione indicati nella classe di concorso e alle diverse preparazioni culturali degli alunni, dimostrando inoltre di sapersi avvalere del corretto uso dei mezzi audiovisivi ai fini dell'illustrazione di opere d'arte.*

- *Conoscere le problematiche della tutela e valorizzazione dei beni artistici con particolare riguardo ai complessi monumentali, ambientali e museali della propria regione e dimostrare familiarità con le principali questioni della teoria del restauro dei monumenti e delle opere d'arte;*

- *Conoscere la storia dell'urbanistica, dall'età antica alla modernità (nascita e sviluppo della città; rapporto tra città e campagna; il mito della città ideale; la città ideale, dal Rinascimento a Le Corbusier);*

- *Conoscere elementi di letteratura artistica (Cennino Cennini, Vasari, Lomazzo, Bellori)*

- *Conoscere i principali approcci metodologici della storia dell'arte;*

- *Cogliere collegamenti pertinenti e documentati tra la cultura figurativa europea e quella di altre dimensioni culturali, anche dell'Estremo Oriente (per esempio, l'arte del Gandhara, l'influenza dell'arte araba nella cultura romanica, il fenomeno degli orientalisti nella pittura del XIX secolo, il giapponismo, ecc.)*

Conoscenza approfondita dell'evoluzione storica dell'architettura e delle arti visive, anche in rapporto alla dimensione europea, dalle origini al XXI secolo con particolare attenzione all'analisi e alla lettura dell'opera d'arte inserita

nel contesto storico-culturale in cui è stata prodotta, nonché ai suoi caratteri stilistici ed espressivi. I contenuti disciplinari della classe di concorso comprendono i seguenti argomenti:

- *arte preistorica (architettura megalitica, sistema costruttivo trilitico)*
- *arte greca (tempio, ordini architettonici e decorazione scultorea, teatro)*
- *arte italica ed etrusca*
- *arte romana (opere di ingegneria, tecniche costruttive, principali tipologie architettoniche e principali monumenti celebrativi)*
- *architettura monastica in Italia e in Europa*

architettura romanica e gotica (tecniche e modalità costruttive, materiali e stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali), significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea da Wiligermo fino a Giotto e ai grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento, elementi di arte e architettura arabe e bizantine;

• *1400 e 1500: il primo Rinascimento a Firenze (Brunelleschi, Donatello, Masaccio), l'invenzione della prospettiva e le conseguenze per l'architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della «terza maniera»: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la grande stagione dell'arte veneziana; la nascita dei generi pittorici; l'architettura di Palladio; la pittura fiamminga del XV e XVI secolo; l'opera di Dürer.*

• *1600 e 1700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); il Seicento in Europa: Poussin, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Vermeer; la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta)*

• *secondo 1700 e 1800: l'architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica:*

«pittresco» e «sublime»; il «Gothic revival»; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e dell'Impressionismo.

- dal postimpressionismo al contemporaneo: l'arte nel Novecento, con particolare riferimento a Matisse, Picasso, Modigliani, Boccioni, Kandinskij, De Chirico, Dalì, Chagall, Morandi, Moore, Burri, Rothko, Giacometti, Warhol, Bacon, Haring, Basquiat; nuovi materiali (ferro e vetro) e nuove tipologie costruttive in architettura, le Esposizioni universali, le realizzazioni dell'Art Nouveau, lo sviluppo del disegno industriale (da William Morris all'esperienza del Bauhaus), le principali avanguardie artistiche del Novecento; il ritorno all'ordine; De Stijl, pop art, espressionismo astratto, action painting, nouveau realisme, arte povera, Fluxus, body art, land art, transavanguardia; il Movimento moderno in architettura e i suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea, la crisi del funzionalismo e le urbanizzazioni del dopoguerra, gli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull'utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile; l'architettura contemporanea: Koolhaas, Calatrava, Piano, Tadao Ando, Norman Foster, Gehry, Adid.

- L'iconografia e l'iconologia.

- La politica dei Beni Culturali e la legislazione in merito.

- Le metodologie di scavo e il patrimonio archeologico”.

Tuttavia, in difformità rispetto a quanto previsto dal Quadro di riferimento e dall'Allegato A, nell'Archivio nazionale erano presenti dei quesiti che si discostavano dai limiti del programma d'esame, introducendo nella prova scritta argomenti non previsti.

In particolare, risultano presenti nell'Archivio nazionale ed hanno fatto parte della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente in occasione della prova scritta i seguenti quesiti:

DOMANDA N.16 della prova della ricorrente

Quali tra queste sigle non indica una rete di telecomunicazioni:

a WAN: Wide Area Network

b PAN: Personal Area Network

c LAN: Local Area Network X

*d GAN: Great Area Network

Il quesito chiede quale “sigla” – non quale “espressione” – dell’elenco non si riferisca a una rete di telecomunicazioni, e GAN (al pari di PAN, LAN e WAN) è la sigla di “Global Area Network”. Ne consegue che tutte e quattro le “sigle” (il termine corretto sarebbe “acronimi”) corrispondono ad altrettante reti di telecomunicazioni, e nessuna delle quattro opzioni soddisfa quindi la domanda.

Nessuna delle risposte offerte risulta dunque corretta.

Invero, anche volendo considerare la risposta data per errata nel suo insieme, l’acronimo GAN è comunemente utilizzato per una serie di locuzioni, tra cui “Global Area Network” (G. Cota, Fondamenti di informatica. Tecnologie e protocolli di rete Internet, Università di Ferrara, cons. 27/04/2022, unife.it, www.unife.it/lettere/filosofia/comunicazione/insegnamenti/fondamenti_informatica/materiale_didattico/fondamenti-di-informatica-prof-cota/materiale-didattico/lezione-6-parziale-tecnologie-e-protocolli-di-rete-internet), e “Generative Adversarial Network” (R. Pillarella, A holistic generative adversarial network-based methodology for synthetic banking dataset generation, Tesi di Laurea, Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Politecnico di Milano, A.A. 2019/20), ma non “Great Area Network”, che viene menzionata dalla letteratura come una rete LAN estesa a un’area di dimensioni maggiori (S. Rogers, Top Wireless LAN Choices, in medium.com, <https://medium.com/@shondarogersha/the-hidden-facts-on-wireless-lan-c6e0f6c8be85>).

In ogni caso, il quesito in questione esula dalle indicazioni del Quadro di riferimento e dal perimetro del Programma d’esame.

Invero, il quadro di riferimento per lo scritto della classe di concorso A054 prevedeva, per i cinque previsti quesiti «finalizzati all’accertamento delle competenze digitali», che detti quesiti fossero funzionali «alla verifica delle

conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1»

Si rileva quindi una grave violazione dei limiti del programma oggetto di studio, riportato nei "Quadri di riferimento".

L'area delle competenze informatiche è stata infatti aggiunta al bando di concorso con modifiche successive al 2020.

Nello specifico, gli argomenti inerenti al settore informatico sono stati riportati nel documento dei "Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta", recante il seguente titolo: Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (D.M. 9 novembre 2021 n.326).

Il suddetto documento, a proposito delle competenze digitali, riporta: «I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali, sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica.

Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1"».

Il testo fa chiaramente riferimento a "conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali" e a "competenze" relative all'uso di "applicazioni" e "strumenti" spendibili in una didattica digitalmente integrata.

Le competenze digitali, anche quelle previste da “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”, non fanno quindi alcun riferimento a competenze relative all’architettura degli elaboratori, la cui conoscenza non integra in alcun modo un’azione didattica posta in essere da insegnanti di materie umanistiche, e non da tecnici informatici.

Il “Quadro di riferimento” già citato non specifica quale debba essere il livello di informatica da raggiungere dei candidati (richiesto, invece, specificamente per i quesiti di Lingua inglese).

Le conoscenze informatiche richiamate nella domanda fanno invece riferimento a conoscenze informatiche specifiche, cosa che non integra in alcun modo le competenze digitali opportune per un’azione didattica posta in essere da insegnanti di Storia dell’arte e al di fuori dal programma di studio di cui all’Allegato A.

A fronte di quanto sopra, il quesito va annullato ed invalidato ai fini della prova, con il conseguenziale proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100 prevista ai fini dell’ammissione alla prova orale.

*** **

DOMANDA N.18 della prova della ricorrente

Quale dei seguenti personaggi può essere considerato il più importante biografo degli artisti emiliani?

a Giovanni Paolo Lomazzo X

b Giovanni Battista Armenini

c Giovanni Pietro Bellori

*d Carlo Cesare Malvasia

Il quesito esula dagli argomenti facenti parte del Programma d’esame.

Invero, l’Allegato A del programma della classe di concorso A054 richiede di “Conoscere elementi di letteratura artistica”, specificando quali autori da conoscere soltanto Cennino Cennini, Vasari, Lomazzo e Bellori.

In particolare, Carlo Cesare Malvasia non è indicato fra gli autori espressamente elencati tra parentesi e non sono inseriti né puntini di sospensione, né la dicitura “etc.” alla fine dell’elenco che possano far pensare alla citazione di questi autori come meri esempi da inserire nel più ampio panorama della letteratura artistica.

Gli unici riferimenti per la consistenza di conoscenze e competenze da accertare nella prova concorsuale in oggetto sono enunciati nell’Allegato A al D.M. 326/2021 e nell’art. 3 del D.D. 23/2021, da cui i “Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta”.

L’autore Carlo Cesare Malvasia non era quindi in alcun modo annoverato fra gli autori espressamente indicati dal Programma d’esame con la conseguenza che lo stesso non faceva parte delle conoscenze da acquisire per la prova concorsuale.

Difatti, laddove fosse stato ricompreso nel programma d’esame, ma non lo è, l’autore in questione sarebbe stato espressamente indicato insieme agli altri citati nel programma (Cennino Cennini, Vasari, Lomazzo, Bellori); nel caso specifico infatti, si tratta non di una mera indicazione esemplificativa, bensì di un elenco chiuso, tassativo, di autori la cui conoscenza era richiesta i fini della procedura concorsuale.

Ove l’Allegato A, e quindi il bando di concorso cui ad esso rinvia, avesse voluto indicare detti autori solo in via esemplificativa, avrebbe certamente dovuto renderlo esplicito (riportando dopo i predetti nominativi i tre punti di sospensione ovvero la locuzione “etc. o et cetera”.

A fronte di quanto sopra, il quesito va annullato ed invalidato ai fini della prova, con il conseguenziale proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100 prevista ai fini dell’ammissione alla prova orale.

*** **

DOMANDA N.28 della prova della ricorrente

La ALU (Unità Aritmetico-logica) è una unità interna al processore nella quale:

a Vengono accumulati i risultati di operazioni matematiche e logiche

b Vengono immagazzinati i codici delle istruzioni che il processore deve di volta in volta eseguire

*c Vengono eseguite operazioni matematiche e logiche sui dati

d Vengono accumulati gli operandi e i risultati di operazioni matematiche e logiche

Anche in questo caso si evidenzia una violazione dei limiti del programma di studio per la prova scritta del concorso come da indicazioni generali del Quadro di riferimento e del programma d'esame di cui all'Allegato al DM 326/2021.

Invero, la ALU, acronimo di Arithmetic and Logic Unit (Unità Aritmetico Logica), fa parte del complesso sistema dell'architettura hardware di un calcolatore elettronico dedicata alla esecuzione delle operazioni aritmetico-logiche nell'elaborazione dei dati, e non di competenze digitali o conoscenza di applicazioni (software) finalizzate all'efficacia didattico-educativa.

Gli unici riferimenti per la consistenza di conoscenze e competenze da accertare nella prova concorsuale in oggetto sono enunciati nell'Allegato A al D.M. 326/2021 e nell'art. 3 del D.D. 23/2021, da cui i “Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta”.

In particolare, il “Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classe di concorso A054 - Storia dell'arte” riporta la sostanza dei quesiti relativi alle competenze digitali: «cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento» ex art. 3, D.D. 23/2021 e, nello specifico della classe di concorso, che: «I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica.

Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale

e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1».

Il testo fa chiaramente riferimento alle competenze digitali relative all’uso di principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti spendibili in un’azione didattica digitalmente integrata, non specificando altresì né il livello di informatica richiesto ai candidati (come, invece, per i quesiti di Lingua inglese), né riporta la necessità di possedere conoscenze relative all’architettura dei calcolatori peraltro connessa a operazioni di tipo aritmetico-logico di processazione dei dati.

A fronte di quanto sopra, il quesito va annullato ed invalidato ai fini della prova, con il conseguenziale proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100 prevista ai fini dell’ammissione alla prova orale.

*** **

Sia che si voglia prendere a riferimento l’Allegato A del Decreto 326/2021, sia che si tenga conto del Quadro di riferimento, in nessun modo le domande sopra indicate, potevano pertanto essere ricomprese nell’archivio nazionale dei quesiti e, quindi, nella prova scritta e, come tali vanno annullate ed invalidate.

Sul punto la giurisprudenza ha infatti sempre evidenziato che *“La Pubblica Amministrazione può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali, ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva; tali scelte, essendo adottate nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione, possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza, oppure per inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso di riferimento”* (in termini cfr. ex multis **T.A.R., Napoli, sez. II, 10/05/2021, n. 3098, T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n.12643, Consiglio di Stato, sez. V, 17/06/2015, n.3060**).

VIZI ATTINENTI L’ERRONEITÀ DI ALCUNI QUESITI DELL’ARCHIVIO NAZIONALE E PRESENTI NELLA BATTERIA DELLA PROVA D’ESAME DELLA RICORRENTE

Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale n.449/2020 e succ. mod.. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Violazione dell'art.97 Cost. - buon andamento ed imparzialità della PA. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del favor participationis. Violazione dell'art.3 Cost. eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, si rileva ulteriormente quanto segue.

In occasione dello svolgimento della prova scritta, alcuni dei questi, relativamente ai quali le risposte rese dalla ricorrente sono state ingiustamente ritenute errate, sono da ritenersi tecnicamente errati, o perché in contrasto con le linee generali della materia specifica, o perché delle quattro risposte possibili offerte ne risultano corrette più di una, o perché nessuna delle quattro risposte possibili risulta corretta ed infine altri risultano assolutamente ambigui o comunque mal formulati e tali da indurre in errore i candidati.

A riprova dell'elevato numero di errori riscontrati nell'archivio nazionale dei quesiti e, conseguentemente, nelle batterie sottoposte nei vari turni in cui si è articolata a livello nazionale la prova scritta, si pone l'elevatissima percentuale di candidati non ammessi alla prova orale.

Più specificamente, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di zero (0) punti anziché dei due (2.00) previsti, per le risposte rese ai seguenti quesiti, che sono tuttavia errati e, quindi, illegittimi per i seguenti motivi

DOMANDA N.12

Il titolo di un celebre saggio di Cesare Brandi è...

a La prospettiva come forma simbolica

***b Spazio italiano, ambiente fiammingo**

c La coscienza storica dell'arte d'Italia

d L'Antirinascimento

La Commissione indica come risposta corretta “Spazio italiano, ambiente fiammingo” ma, considerando il presupposto imprescindibile della modalità a risposta multipla in cui è obbligatoria l’inconfutabilità della domanda e della singola risposta esatta, si contesta il fatto di non poter stabilire l’oggettività assoluta della domanda data.

Invero, nell’immensa bibliografia delle opere scritte da Cesare Brandi il saggio citato non risulta affatto “celebre” come indicato nell’affermazione iniziale del quesito. Ad esempio, l’Enciclopedia Treccani - che ricorda il percorso biografico e professionale del celebre critico e storico dell’arte - non fa menzione alcuna del saggio indicato come risposta corretta (“Brandi, Cesare”, voce, R. Zuccaro (a cura di), in Enciclopedia italiana, V Appendice, 1991, cons. 24/04/2022, www.treccani.it/enciclopedia/cesare-brandi_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

Nemmeno nel volume Attraverso l’immagine. In ricordo di Cesare Brandi, sebbene si affrontino tutti i contributi che diede agli studi storico-critici, si menziona il suddetto testo (L. Russo (a cura di), Attraverso l’immagine. In ricordo di Cesare Brandi, Collana “Supplementa”, n. 19/2006).

Bibliografia/sitografia di riferimento:

- (“Brandi, Cesare”, voce, R. Zuccaro (a cura di), in Enciclopedia italiana, V Appendice, 1991, cons. 24/04/2022, www.treccani.it/enciclopedia/cesare-brandi_%28Enciclopedia-Italiana%29/.
- L. Russo (a cura di), Attraverso l’immagine. In ricordo di Cesare Brandi, Collana “Supplementa”, n. 19/2006.

Sul punto, si riporta di seguito il parere della dott.ssa Elisa Bruttini, Phd Storia dell’Arte, Direttrice della Fondazione Musei Senesi e Consigliere ICOM per la Toscana.

In riferimento ai quesiti per il concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, classe di concorso A054, di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 Concorso ordinario della CDC A054Turno dell'8/04/2022 mi viene richiesto un parere in merito alla DOMANDA n. 27:

Il titolo di un celebre saggio di Cesare Brandi è:

- a) L'Antirinascimento
- b) La coscienza storica dell'arte in Italia
- c) La prospettiva come forma simbolica
- d) Spazio italiano, ambiente fiammingo

Posta la correttezza della domanda per esclusione rispetto agli altri autori, risulta senza dubbio ambiguo e assolutamente improprio l'aggettivo "celebre" riferito all'opera di Brandi citata.

Rispetto alla sua sterminata bibliografia, celebri possono dirsi, a parte l'ovvia *Teoria del restauro*, il ciclo dei *Dialoghi di Elicon* e *Segno e immagine*, quindi i libri di viaggio, esaltati soprattutto postumi. Per quanto concerne la storiografia artistica, posto di prim'ordine spetta a *Quattrocentisti senesi*, alle monografie su Duccio e su Giovanni di Paolo, mentre, in rapporto al contemporaneo, i volumi su Burri, Manzù, Afro e Morandi – tutti artisti a lui vicini. Su questi testi sarebbe stato meritato spendere un aggettivo come "celebre" data la loro fortuna critica e gli spunti innovativi in essi contenuti; non certo sul più peregrino *Spazio italiano, ambiente fiammingo* che, a mio avviso, non è pienamente rappresentativo del pensiero di Brandi e la cui recente ristampa (l'unica, peraltro, dal 1960) non è necessario indice di celebrità appunto.

I miei studi su Cesare Brandi si sono soffermati sui temi inerenti al restauro e all'estetica in occasione della mia tesi di laurea *Le cleaning controversy e il dibattito sul restauro: Italia e Inghilterra, due culture a confronto* (Università di Siena, 2004); negli anni mi sono inoltre occupata della trascrizione e del commento critico dei seguenti carteggi di Cesare Brandi:

- *Ranuccio Bianchi Bandinelli, Cesare Brandi. Lettere (1927-1967)*, a cura di R. Barzanti, Siena-Prato, 2009

- *Afro. Da Roma a New York 1950-1968*, a cura di B. Drudi, Siena-Prato, 2008


- *Il gusto della vita e dell'arte*, a cura di V. Brandi Rubiu, Siena-Prato, 2007.

- *Luigi Magnani, Cesare Brandi. Quattrocentoventi lettere inedite*, a cura di L. Fornari Schianchi, Siena-Prato, 2006.

Nel 2015, ho fatto parte del coordinamento scientifico della mostra *Burri e Brandi, un'amicizia informale* (Siena, Complesso Santa Maria della Scala, 21 novembre 2015 – 10 aprile 2016), con un breve contributo sul giornale della mostra (E. Bruttini, "Carissimo Cesare...". *Appunti dal carteggio tra Burri e Brandi*, p. 10).

In fede

Elisa Bruttini
PhD Storia dell'Arte
Direttrice Fondazione Musei Senesi
Consigliere ICOM Toscana



La domanda quindi deve ritenersi formulata erroneamente ed in maniera fuorviante, tale da indurre in errore i candidati, pertanto **la stessa va annullata ed invalidata, con conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100.**

*** **

DOMANDA N.36

Considerando i Bronzi di Riace, il cosiddetto Bronzo A, presenta...

***a caratteri più arcaizzanti rispetto al Bronzo B**

b nessuna traccia dell'originaria policromia

c le armi, a differenza del Bronzo B

d una larvale influenza del canone di Policletto

Il quesito deve ritenersi erroneamente formulato, in quanto tutte le risposte, compresa quella indicata dalla Commissione come esatta ("caratteri più arcaizzanti rispetto al Bronzo B), non possono ritenersi corrette.

Anche la risposta "una larvale influenza del canone di Policletto" contiene infatti un vizio di forma, poiché il termine "larvale" e l'espressione "influenza

del canone di Policleto” rendono il significato del quesito ossimorico, contraddittorio e fuorviante, in quanto i due significati si escludono a vicenda. La medesima risposta è inoltre da considerarsi errata nel merito: alcuni studiosi, tra cui l’Arias, riportano essere il solo Bronzo B a presentare in nuce elementi riferibili al Kanon policleteo (P.E. Arias, “Lettura delle statue bronzee di Riace”, in *Due bronzi da Riace*, “Bollettino d’Arte”, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Serie Speciale n. 3/1984, pp. 243-245), e comunque non influenzata dal canone policleteo, in quanto precedente; di diverso avviso è il Corso, il quale ritiene che entrambi i Bronzi abbiano in nuce il chiasmo poi canonizzato da Policleto (A. Corso, “La scuola di bronzistica ad Argo ai tempi dei Bronzi di Riace”, in C.G. Malacrino, D. Castrizio (a cura di), *I Bronzi di Riace, studi e ricerche*, Reggio Calabria, 2021, p. 147).

Anche la risposta “le armi, a differenza del Bronzo B”, è da ritenersi errata in quanto è solo supposto quali armi impugnassero i Bronzi ma non ne è stata ritrovata traccia durante il recupero.

Nemmeno la risposta “caratteri più arcaicizzanti rispetto al Bronzo B”, indicata dalla Commissione come corretta, è esatta, in quanto è ormai dato per acquisito che i Bronzi di Riace siano di produzione classica e pressoché contemporanei (I Bronzi di Riace, in “Museo Archeologico di Reggio Calabria”, <https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/project-details/i-bronzi-di-riace/>, cons. il 08/04/2022).

Invero, come pacificamente affermato in letteratura, il Bronzo A ha più evidenze fidiache, tanto che ne era stata ipotizzata la realizzazione da parte di questo autore. Può trarre in inganno la linea alba che nel Bronzo A è rettilinea, ma non tale da poterla riferire a caratteristiche dell’età precedente, tanto che la statua presenta una più dettagliata correlazione anatomica e lo stesso Fidia, ad esempio nell’Apollo Parnopio (copia di Kassel), scolpisce la stessa linea alba (P.E. Arias, “Lettura delle statue bronzee di Riace”, in cit., pp. 243). Lo stesso fatto che il Corso ritenga che entrambi i Bronzi si pongano sulla stessa linea di sviluppo del tipo policleteo, ritenuto “classico” per eccellenza, nega che in qualche modo le due statue abbiano residui arcaicizzanti (A. Corso, cit., p. 147); dal momento che la periodizzazione della scultura greca classifica il periodo tra VII e VI sec. A.C. come Età arcaica, il termine

“arcaicizzante” presume che siano leggibili alcune o le caratteristiche che connotano la produzione scultorea di tale periodo, cosa da rigettare completamente (P.E. Arias, “Lettura delle statue bronzee di Riace”, cit., pp. 243-246).

Infine, la risposta “nessuna traccia dell'originaria policromia” è l'unica che potrebbe considerarsi corretta (ma ritenuta errata dalla Commissione) in quanto entrambi i Bronzi non presentano pigmenti, ma patine e materiali diversi applicati a posteriori per vivacizzare alcuni particolari: dalle indagini chimico-fisiche delle patine eseguite di recente dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze risulta che la statua B è in gran parte ricoperta da una patina bruno-giallo-verde insolita e «probabilmente almeno in parte artificiale» ma di incerta derivazione; nessuna patina, se non formatasi naturalmente, è stata rilevata nel Bronzo A (G. Buccolieri, *La Fisica Applicata ai Beni Culturali: l'effetto fotoelettrico per l'analisi non distruttiva di campioni di interesse storico-artistico*, Università del Salento, 2019, pp. 4-23). Dal momento, però, che le indagini su questo argomento sono tutt'altro che concluse, non è possibile dare una risposta univoca in questo senso al quesito (E. Formigli, “Introduzione”, in E. Formigli (a cura di), *Colore e luce nella statuaria antica in bronzo*, Roma, 2013, pp. XI).

Bibliografia/sitografia di riferimento:

- P.E. Arias, “Lettura delle statue bronzee di Riace”, in *Due bronzi da Riace*, “Bollettino d'Arte”, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Serie Speciale n. 3/1984, pp. 243-245.
- G. Buccolieri, *La Fisica Applicata ai Beni Culturali: l'effetto fotoelettrico per l'analisi non distruttiva di campioni di interesse storico-artistico*, Università del Salento, 2019, pp. 4-23.
- A. Corso, “La scuola di bronzistica ad Argo ai tempi dei Bronzi di Riace”, in C.G. Malacrino, D. Castrizio (a cura di), *I Bronzi di Riace, studi e ricerche*, Reggio Calabria, 202, pp. 143-150.
- E. Formigli (a cura di), *Colore e luce nella statuaria antica in bronzo*, Roma, 2013.
- I Bronzi di Riace, in “Museo Archeologico di Reggio Calabria”, <https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/project-details/i-bronzi-di-riace/>, cons. il 08/04/2022.

Il quesito indica quindi come corretta una risposta in realtà errata e, pertanto, il quesito va annullato ed invalidato, con conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100 o, in subordine, va considerata corretta la risposta resa dalla ricorrente con la conseguente attribuzione di punti 2.00.

***** ****

DOMANDA N.48

Quale dei seguenti personaggi favorì indirettamente, ma in maniera determinante, l'acquisto degli Elgin Marbles da parte del British Museum?

a Winckelmann

b Blake

***c Canova**

d Thorvaldsen

Del predetto quesito si contesta il vizio di forma, poiché l'uso dell'espressione "favorì indirettamente, ma in maniera determinante" rende il significato del quesito ossimorico, contraddittorio e fuorviante, ponendo il candidato nella condizione di dover scartare l'opzione corretta e/o di non poterla riconoscere interamente, in quanto i due termini ("indirettamente" e "determinante") si escludono a vicenda; invero la risposta effettivamente corretta è "Canova", ma la formulazione errata della domanda ha indotto i candidati a ritenerla non corretta, in quanto sono stati indotti a ricercare, tra le risposte offerte, una figura "di secondo piano" nell'operazione dell'acquisto degli Elgin Marbles da parte del British Museum rispetto al Canova, che fu invece, come di seguito meglio si dirà, di primissimo piano e che favorì in via diretta e non "indirettamente" l'acquisto.

Invero la dicitura «favorì indirettamente» non può in alcun modo descrivere sufficientemente l'effettivo ruolo assunto da Antonio Canova nella questione dei marmi fidiaci, cui prese parte attiva (e non indirettamente), e al cui giudizio Lord Elgin si rimise per ben due volte, nel 1803 (a Roma) e nel 1815 (a Londra).

Gli studi scientifici e le fonti documentarie riportano con chiarezza l'incidenza determinante e diretta che l'influenza di Antonio Canova e il giudizio da questi espresso esercitarono sul processo di acquisizione dei marmi del Partenone da parte del British Museum e sulla Commissione parlamentare per l'approvazione dell'acquisto. La sua autorevole opinione servì non solo a garantire l'autenticità fidiaca delle sculture, ma anche a determinare l'esito favorevole dell'annosa questione del loro riconoscimento e della loro musealizzazione.

Nelle vicende degli Elgin Marbles, Canova rivestì un ruolo diretto e decisivo, com'è testimoniato dal carteggio Canova-Elgin (Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa) e dalle interrogazioni della Commissione parlamentare, raccolte nel Report della Commissione che si occupò di ravvisare la necessità dell'acquisto dei Marmi da parte del British Museum nel 1816: «Nel corso degli interrogatori il nome del Canova era stato fatto dal Flaxman come fonte autorevole di valutazione» (Report from the Select Committee of the House of Commons on the Earl of Elgin's Collection of Sculptured Marbles, ed. Murray, London, 1816, pp. 72-73).

La posizione di Canova risulta ben delineata sia nella Lettera di Antonio Canova a Lord Elgin, 10 novembre 1815: *«Io mi stimo felice d'aver potuto vedere con gli occhi miei queste opere insigni, e mi terrei contento d'essere venuto a Londra solamente per esse. Onde grand'obbligo e riconoscenza dovranno a voi, o Milord, gli amatori e gli artisti per aver trasportate vicino a noi queste memorabili e stupende sculture. Io nel mio particolare ve ne faccio mille cordiali ringraziamenti»*.

Stessa cosa nel testo Antonio Canova e la discussione sugli "Elgin Marbles" di Massimiliano Pavan, al quale si rimanda ogni approfondimento scientifico e bibliografico: *«Innanzitutto nella questione dell'acquisizione in Europa dei marmi partenonici. Il Canova a tal proposito aveva scritto all'Elgin, come si è sottolineato, che «grand'obbligo e riconoscenza dovranno [...] gli amatori e gli artisti per aver trasportato vicino a noi queste memorabili e stupende sculture» (M. Pavan, Antonio Canova e la discussione sugli "Elgin Marbles", in "Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte", a. XXI-XXII, Roma, 1976). L'estensore del commento così ora*

scriveva: «*Spettava alla nostra epoca e al nostro paese avere l'onore di portare in possesso dell'Europa civile questi ammirevoli esemplari che testimoniano la verità delle fonti storiche e la supremazia di Fidìa*» (Quarterly Review, Vol. 14, Nr. XXVIII, 1816, p. 514).

Nella lettera del 9 novembre 1815, Canova manifestò anche a Quatremère de Quincy il proprio entusiasmo alla vista dei Marmi Elgin: anche questa lettura critica, in virtù della personalità e della fama mondiale dell'artista, diede un decisivo contributo all'acquisto degli stessi da parte del British Museum: ne è convinto anche il compilatore della pagina dedicata del Museo Canoviano quando conclude la disamina della vicenda dicendo che «È quindi chiaro come l'autorità di Antonio Canova ebbe un ruolo fondamentale nel trattamento, nella considerazione pubblica e nella definitiva musealizzazione dei Marmi Elgin» (<https://www.museocanova.it/antonio-canova-e-i-marmi-del-partenone/>).

Chi invece ebbe un'influenza indiretta sulla questione degli Elgin Marbles fu Winckelmann. Non c'è dubbio che per Winckelmann – al di là della sua lettura relativa ai Marmi –, la concezione che la scultura greca fosse quanto di più perfetto prodotto dall'uomo e il suo studio dovesse essere condotto nei luoghi opportuni e mostrato al popolo, portò a creare spazi espositivi dove collocare i marmi e collezioni antiquarie per renderli visibili: anche su questo si concentrò la disamina della Commissione del 1816, sebbene Winckelmann non entrò mai direttamente nel dibattito. «*Per Winckelmann lo spazio di un museo deve essere dedicato all'ostentazione dei modelli ordinatamente inquadri cronologicamente e stilisticamente. Il Museo deve selezionare, ordinare, conservare e rendere disponibili al pubblico i capi d'opera dell'arte antica, modelli delle belle arti riconoscibili stilisticamente, definiti e scanditi in un quadro ordinato di fasi successive in divenire degli stili nel tempo*» (estratto da “8 giugno 2018: Intitolazione del Museo d'Antichità a J.J. Winckelmann”, in [museoantichitawinckelmann.it](https://museoantichitawinckelmann.it/civico-museo-di-storia-ed-arte/la-storia/johann-joachim-winckelmann/), <https://museoantichitawinckelmann.it/civico-museo-di-storia-ed-arte/la-storia/johann-joachim-winckelmann/>).

Nella lettera al Consigliere Bianconi del 1784 intitolata Notizie del museo reale a Capo di monte in Napoli, e della biblioteca di san Giovanni Carbonara, lo

stesso Winckelmann disse della collezione del Museo di Capodimonte: *«Se i nostri nipoti avranno la forte di vedere disposto tutto quello tesoro, non avrà vergogna di stare a fronte a qualunque altro, che esser voglia. Dopo venti anni, che è restato incassato, infagottato, ed ammucchiato in pianterreni oscuri, ed umidi, è finalmente comparso ad dias luminis auras»* (J.J. Winckelmann, Storia delle arti del disegno presso gli antichi, Tomo terzo, Stamperia Pagliarini, Roma, 1784, art. XI).

Per i predetti motivi il quesito deve ritenersi errato in quanto mal posto e fuorviante, pertanto va annullato ed invalidato, con conseguente proporzionale abbassamento della soglia minima di 70/100 o, in subordine, va considerata corretta la risposta resa dalla ricorrente con la conseguente attribuzione di punti 2.00.

*** **

L'assegnazione del punteggio di zero punti per le risposte rese dalla ricorrente, ai predetti quesiti, in luogo del punteggio di +2.00 che doveva essere attribuito, ha determinato un punteggio finale di 68/100, insufficiente quindi al raggiungimento della soglia minima di 70/100 previsto dal bando per il superamento della prova.

Anche l'annullamento di una sola delle errate domande come sopra specificate, o l'invalidazione delle domande non contemplate dal Quadro di riferimento o dal Programma d'esame di cui all'Allegato A, con l'estromissione dalla batteria dei quesiti o con l'attribuzione del punteggio di punti 2.00 in luogo di zero punti, consentirebbe quindi alla ricorrente di accedere alla prova orale.

*** **

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i

requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione.

Nel caso a mano tuttavia, i predetti principi risultano violati dall’Amministrazione procedente, laddove tramite la somministrazione di uno o più quesiti errati, o comunque mal formulati, ha falsato l’esito della procedura concorsuale, negando illegittimamente l’accesso in graduatoria e la collocazione in posizione utile nella stessa alla ricorrente.

Ed invero.

Come sopra evidenziato, le domande in questione erano palesemente errate, ambigue, nessuna delle risposte proposte era da ritenersi corretta o due tra quelle proposte erano corrette.

Tuttavia, in maniera illegittima per i motivi di cui in rubrica, l’Amministrazione procedente ha ritenuto illegittimamente ed illogicamente errate le risposte rese dalla ricorrente, penalizzandolo con l’attribuzione di zero punti in luogo del punteggio corretto di + 2.00 punti.

Risulta violata anche la par condicio tra i candidati nonché il principio del favore participationis nelle procedure concorsuali, in ossequio altresì al principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all’art.97 Cost. tenuto conto che i candidati più fortunati che hanno svolto la prova nel II turno hanno avuto sorteggiata la busta contenente una diversa batteria di quesiti non comprendenti quelli oggi in contestazione.

Come evidenziato **in fattispecie analoga codesto On.le Tar, Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233/2022**, ha già accertato che in relazione al quesito in questione “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”, ammettendo per l’effetto i ricorrenti al prosieguo della procedura.

Del resto, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle

circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Nel caso a mano per espressa previsione sia della legge (Dl 72/2021, che del bando nella sua versione modificata di cui al D. dip.le 23/2022) non era prevista la pubblicazione dell'archivio nazionale dei quesiti.

Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

È infatti possibile che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso a mano, ove il quesito/i di cui sopra, essendo palesemente errati o avendo carattere ambiguo, non consentono di individuare con certezza la risposta o di contro presentano più risposte esatte o, paradossalmente, nessuna tra quelle proposte può ritenersi tecnicamente corretta.

D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Al riguardo nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, la P.A. può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una

valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n.12643).

Nella fattispecie per cui è causa, invece, i quesiti in contestazione non prevedono affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità o addirittura non presentano affatto alcuna risposta corretta.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Come puntualizzato dal Consiglio di Stato (sez. VI, 09/11/2010, n.7984) “Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie, nell'arco di un'ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l'iter logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda - come nel caso di specie - a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie in esame”.

Nel caso di specie, invece, i quesiti formulati dall'amministrazione oggetto di sindacato non recano una risposta inequivocabilmente corretta.

Si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi

nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza. Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la giurisprudenza ha chiaramente affermato che “la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, i quesiti contestati sono connotati da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, ovvero presentano più risposte corrette o nessuna tra quelle proposte è corretta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della

prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Va da sé, quindi, che la prova sostenuta dalla ricorrente porta con sé non pochi sospetti sulla sua genuinità, posto che l'operato amministrativo si allontana vistosamente dai canoni della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.

E, dunque, se in un quiz di 50 quesiti da risolvere in 100 minuti, 2 o più domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato svariati minuti per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di chance che si sostanzia in un valore tra il 15 ed il 20% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno una incidenza più che negativa sull'esito finale della prova.

Sebbene sia regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/01/2021, n.901), nel caso a mano non è stata tuttavia riconosciuta la possibilità di "ritornare" sul quesito di riserva, costringendo a fornire una risposta impulsiva o a lasciare in bianco. Conseguenza è stata l'attribuzione di penalità.

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti in esame nell'impugnativa in esame presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato ricorrente.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe “neutralizzare” la penalità relativa al quesito/ai quesiti contestato/i e, dunque assegnare +2.00 punti ai candidati, come l’odierno ricorrente, che hanno risposto correttamente o, in subordine, invalidare del tutto i predetti quesiti e, conseguentemente, ritenere proporzionalmente abbassata la soglia minima di punteggio prevista per l’ammissione alla prova orale, da 70/100 a 68/100 o, nel caso di invalidazione di più di due quesiti anche a 66/100.

La ricorrente, in altri termini, ha subito ingiustamente le conseguenze negative di un errato agire dell’Amministrazione, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU che opportunamente si richiede in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente.

Peraltro, secondo il Consiglio di Stato “l’imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell’immagine di un’amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L’imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza “esterna” del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all’atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l’adozione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che del punteggio di punti 2.00 per ciascuna risposta) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”; principi, tutti, disattesi nella specie dall'azione amministrativa.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G.A. sulla c.d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione della penalità in relazione ai quesiti errati o mal posti; invero, se a tale/i domande venisse riconosciuto il punteggio positivo, si ribadisce che la ricorrente supererebbe la soglia di sbarramento di 70/100 e sarebbe ammesso alla prova orale.

In via subordinata, ritenendo corrette le censure mosse avverso i predetti quesiti, gli stessi andrebbero comunque annullati con la conseguenziale estromissione dall'archivio nazionale e dalla batteria sottoposta per la prova scritta alla ricorrente, con il conseguente abbassamento della soglia minima ai fini dell'ammissione alla prova orale di punti 2.00 per ciascuno dei quesiti annullati, e con la discendente ammissione della ricorrente alla prova orale in ragione del punteggio originariamente assegnato

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la concessione di una misura cautelare che eviti al ricorrente di subire danni ertamente gravi ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato, l'attribuzione del dovuto punteggio di ulteriori punti 2.00 per ciascuno dei quesiti in contestazione, ma anche per uno solo di essi, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la soglia minima di 70/100 e, conseguentemente, ottenere l'ammissione alla prova orale.

Sono in corso di pubblicazione le date di svolgimento delle prove orali ed entro il prossimo 1 settembre i vincitori verranno assunti a tempo indeterminato.

In fattispecie analoghe, ex multis con **ordinanza cautelare n.4367/2022**, codesto On.le Tar ha già ammesso con riserva i ricorrenti al prosieguo della procedura.

Appare quindi necessaria la concessione di una misura cautelare che impedisca al ricorrente di subire un danno certamente grave ed irreparabile a causa della sottoposizione di uno o più quesiti palesemente errati: **l'ammissione, anche con riserva, alla prova orale garantirebbe allo stesso**

**di poter procedere – nelle more della definizione nel merito del giudizio
– nella procedura concorsuale.**

***** ****

**Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011
conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia
è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da
contributo unificato come da autocertificazione in atti.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

**Si chiede in via istruttoria disporsi attività di verifica o eventuale
nomina di CTU sui quesiti in contestazione per accertare l'effettiva
rispondenza degli stessi alle regole tecniche della materia nonché al fine
di accertare se più di una delle risposte previste possano ritenersi corrette
o se nessuna di esse possa ritenersi corretta.**

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
previa sospensione dei provvedimenti impugnati e concessione della misura
cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, anche mediante ammissione
con riserva alla prova orale, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe
meglio specificati, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di
attribuire alla ricorrente il punteggio di 2.00 punti in luogo della valutazione
negativa di zero (0) punti assegnata per la/e risposta/e resa/e al/i quesito/i di
cui in narrativa e disporre l'ammissione alla prova orale.

Quindi condannare ex art. 30, comma 2, c.p.a. le Amministrazioni resistenti,
ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il
punteggio di punti 2.00 per la/e risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa
adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione
alla prova orale ovvero, in subordine, disporre il proporzionale abbassamento
della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

In via subordinata, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio
specificati, e per l'effetto invalidare le domande ritenute errate, con il

conseguenziale abbassamento in misura proporzionale della soglia minima di 70/100 prevista ai fini dell'ammissione alla prova orale, con l'ammissione alla prova orale della ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Avv. Dino Caudullo